

Erogazioni liberali in natura: individuati i beni e definite le modalità

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020 del decreto 28 novembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state individuate le **tipologie** di beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stati stabiliti i **criteri** e le **modalità** di valorizzazione delle liberalità.

Stiamo intanto trattando:

- della **detrazione** dall'imposta lorda sulle **persone fisiche**, di un importo pari al 30% (aumentato al **35%** per le **organizzazioni di volontariato**) degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore;
- della **deducibilità** dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nei limiti del **10%** del reddito complessivo dichiarato, delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, da **persone fisiche, enti e società**.

Questa norma è **già in vigore** sia per le Onlus, ma anche per le associazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale.

Per quanto riguarda i **criteri** di **valorizzazione** dei beni:

- Per erogazione liberale in natura deve essere quantificata sulla base del **valore normale** del bene, definito ai sensi dell'art.9 del Tuir, ovvero assumendo il **prezzo** o **corrispettivo** che viene **mediamente** praticato sul **mercato** per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi;
- nel caso specifico dei **beni strumentali** il riferimento è al **costo residuo non ammortizzato** al momento del trasferimento;
- nei casi di **beni prodotti** o **scambiati** da **imprese**, rileva il **minor valore** tra quello **normale** e quello attribuito alle **rimanenze** ai sensi dell'art. 92 del Tuir.

In **ipotesi diverse** e qualora il bene abbia un **valore superiore a 30.000 euro** è necessario che il donatore acquisisca una **perizia giurata** di stima con data non anteriore a 90 giorni dal trasferimento del bene.

Per quanto riguarda la **documentazione** da approntare, è necessario:

- una **dichiarazione scritta** da parte donatore recante la **descrizione analitica** dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori e la perizia di stima ove prevista;
- una **dichiarazione scritta dell'ente destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare** direttamente i beni ricevuti per lo **svolgimento** dell'**attività statutaria**, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti alla seguente mail: consulenze@misericordie.org